



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO

STUDIO 1_2020 B

LE REGOLE TECNICHE DEL C.N.N. E LE BUONE PRASSI ORGANIZZATIVE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

di Gea Arcella, Sara Carioni, Vincenzo Gunnella e Laura Piffaretti

*Approvato dalla Commissione Antiriciclaggio il 18 febbraio 2020
Approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato il 28 febbraio 2020*

QUADRO NORMATIVO

L'attuale impianto normativo in materia di antiriciclaggio deriva, da ultimo, dal recepimento della **IV Direttiva UE (2015/849)** del 20 maggio 2015, e della **V Direttiva UE (2018/843)** del 30 maggio 2018.

Per recepire i contenuti della IV Direttiva era intervenuta la **Legge Delega 12 agosto 2016 n. 170**, in esecuzione della quale il Governo ha emanato il **Decreto Legislativo Delegato 25 maggio 2017 n.90**; la tecnica prescelta dal Legislatore è stata quella di non abrogare il precedente testo normativo (D. L.vo 21 novembre 2007 n.231), ma di intervenire sostituendone integralmente l'articolato, ed abrogandone gli allegati tecnici.

Con **D. L.vo 4 ottobre 2019 n. 125** è quindi intervenuto il recepimento della V Direttiva, che ha portato, per quanto attiene alla nostra professione, modifiche del tutto marginali al testo di legge vigente.

Le principali novità di impianto consistono nell'aver **delegato** alle autorità di vigilanza (per i soggetti di area bancaria e finanziaria) ed **agli organismi di autoregolamentazione** (per i professionisti), il compito di **integrare la norma primaria** ed adeguarla alle specificità dei singoli soggetti obbligati; ciò in particolare con riferimento all'adozione di presidi e metodologie volti ad individuare ed a mitigare il rischio di riciclaggio, e ad organizzare la propria struttura per assolvere agli obblighi di adeguata verifica e di conservazione.

Oltre a questa produzione di regole e indicazioni proveniente dall'organismo di autoregolamentazione, il quadro normativo cui in concreto il soggetto obbligato dovrà riferirsi, deve essere integrato da un ulteriore livello di regole più di dettaglio, di produzione per così dire endogena: la norma prevede infatti che **i soggetti obbligati** effettuino una valutazione concreta dei rischi a cui la propria struttura è esposta e si organizzino di conseguenza, dandosi **regole interne e protocolli operativi**.

Riassumendo, il soggetto obbligato dovrà tenere in considerazione:

- 1) la Direttiva Comunitaria, da leggersi unitamente ai suoi Considerando, e dalla quale andranno estrapolati i Principi Generali della materia, che sono di diretta applicazione, avendo contenuto precettivo¹;
- 2) la Legge delega ed il Decreto legislativo delegato;
- 3) le Regole Tecniche, emanate da parte dell'organismo di autoregolamentazione, previo parere favorevole del Comitato di Sicurezza Finanziaria;
- 4) le circolari ministeriali;
- 5) le linee guida e le direttive interne, proprie di ogni singolo soggetto obbligato, e rivolte alla sua stessa struttura.

SOGGETTI COINVOLTI

1) IL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Il Consiglio Nazionale del Notariato, quale organo esponentiale della categoria (organismo di autoregolamentazione), come si evince dalla lettura delle norme², ha il compito di **adottare regole tecniche**, che riguardano:

¹ Nel testo del Decreto 231 cit. è l'articolo 2 che definisce i principi, che vengono poi declinati nel corpo di successivi articoli:

a) **Proporzionalità** - le misure da adottare per adempiere agli obblighi devono essere proporzionate sia in rapporto all'attività dimensioni e complessità dell'obbligato che in rapporto al rischio in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione (art. 8 della Direttiva);

i soggetti obbligati adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio (art. 16, comma 1);

b) **Circoscrizione dell'attenzione alle circostanze conosciute in ragione delle funzioni esercitate** - Il soggetto obbligato deve tener conto dei dati e delle informazioni acquisiti o posseduti nell'esercizio della propria attività istituzionale o professionale (art. 18 comma 1, lett. d);

c) **Approccio basato sul rischio** - v. Considerando n. 22, art. 8 Direttiva, numerosi articoli del D. L.vo 231.

Nel corpo del testo e delle note gli articoli citati, ove non specificato diversamente, si riferiscono sempre al testo attualmente vigente del D. L.vo 231/2007.

² D. L.vo 21 novembre 2007 n.231, art.1 - Definizioni

2. aa) organismo di autoregolamentazione: l'ente esponentiale, rappresentativo di una categoria professionale, ivi comprese le sue articolazioni territoriali e i consigli di disciplina cui l'ordinamento vigente attribuisce poteri di regolamentazione, di controllo della categoria, di verifica del rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio della professione e di irrogazione, attraverso gli organi all'uopo predisposti, delle sanzioni previste per la loro violazione.

Art. 11

2. Gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dell'elaborazione e aggiornamento di regole tecniche, adottate in attuazione del presente decreto previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione.

Art.15

1. Gli organismi di autoregolamentazione dettano criteri e metodologie, commisurati alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, cui sono esposti nell'esercizio della loro attività.

2. I soggetti obbligati, adottano procedure oggettive e coerenti rispetto ai criteri e alle metodologie di cui al comma 1, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

4. La valutazione di cui al comma 2 è documentata, periodicamente aggiornata e messa a disposizione degli organismi di autoregolamentazione, ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni e dei rispettivi poteri in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Art.16

- a) **l'adeguata verifica**, in particolare per definire ambito di applicazione e modalità di esecuzione dell'adeguata verifica semplificata;
- b) la **conservazione**;
- c) le **procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio e di controlli interni**; nel dettaglio vanno individuati requisiti dimensionali e organizzativi per mettere in grado i soggetti obbligati di auto-valutare e gestire il rischio di riciclaggio.

Con il D. L.vo 125/2019 è stato introdotto il comma 4-bis dell'art. 11 in base al quale entro il 30 marzo di ogni anno gli organismi di autoregolamentazione devono pubblicare, dandone preventiva informazione al CSF una **relazione con dati e informazioni** relativi all'attività dei propri iscritti³.

2) I CONSIGLI NOTARILI DISTRETTUALI

I Consigli Notarili Distrettuali, quali articolazioni periferiche degli organismi di categoria, hanno il compito di:

- a) adottare misure idonee a sanzionare l'inosservanza delle Regole Tecniche in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio (art.11 comma 2);
- b) applicare sanzioni disciplinari⁴ a fronte di violazioni gravi, ripetute o sistematiche, ovvero plurime: si tratta di attività ordinaria del consiglio distrettuale che venga a conoscenza di tali violazioni nell'ambito della sua attività istituzionale (art. 11 comma 3);
- c) comunicare annualmente i dati dei procedimenti disciplinari: i dati devono essere tempestivamente comunicati al Consiglio Nazionale, affinché questi possa a sua volta comunicarli al CSF entro il 30 maggio di ogni anno (art. 5 comma 7);
- d) effettuare, insieme al Consiglio Nazionale del Notariato, la formazione per i propri iscritti (art. 11 comma 2).

2. Gli organismi di autoregolamentazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, individuano i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati, rispettivamente vigilati e controllati adottano specifici presidi, controlli e procedure per:

- a) la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- b) l'introduzione di una funzione antiriciclaggio, ivi comprese, se adeguate rispetto alle dimensioni e alla natura dell'attività, la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure.

³ La relazione riguarderà:

- a) il numero dei decreti sanzionatori e delle altre misure sanzionatorie, suddivisi per tipologia di infrazione, adottati dalle competenti autorità, nei confronti dei rispettivi iscritti, nell'anno solare precedente;
- b) il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall'organismo di autoregolamentazione, per il successivo inoltro alla UIF, ai sensi del comma 4;
- c) il numero e la tipologia di misure disciplinari, adottate nei confronti dei rispettivi iscritti ai sensi del comma 3 e dell'articolo 66, comma 1, a fronte di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime degli obblighi stabiliti dal presente decreto in materia di controlli interni, di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazioni sospette.

⁴ Nel rispetto delle regole dettate dalla legge notarile in materia disciplinare

3) IL NOTAIO

Il Notaio:

- a) ex art. 15, comma 2, **adotta procedure oggettive e coerenti per l'analisi e la valutazione del rischio**, il che tradotto in termini pratici, vuol dire effettuare una valutazione interna delle proprie procedure;
- b) ex art.16, comma 1, adotta i presidi e attua i controlli e le procedure adeguati: in sostanza deve definire delle **linee guida e dei protocolli operativi** interni alla sua struttura;
- c) ex art. 15, comma 4, mette a disposizione del **suo consiglio distrettuale**⁵ la valutazione periodicamente aggiornata inerente i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui è esposto nell'esercizio della sua attività;
- d) ex art. 16, comma 3, **forma il suo personale**.

RILEVAZIONE DEL RISCHIO

Il contesto delle Regole Tecniche in vigore, approvate dal CNN nelle sedute del 27 luglio 2017 e 27 ottobre 2017 e munite di parere favorevole del CSF, riguarda principalmente le **modalità di esecuzione delle varie tipologie di adeguata verifica**, per quelle parti che non erano sufficientemente dettagliate nel testo normativo, soprattutto a causa delle differenti specificità delle varie categorie di soggetti obbligati.

Restavano da definire, per quanto riguarda la nostra categoria, i presupposti in base ai quali il notaio debba eseguire una adeguata verifica semplificata, piuttosto che ordinaria o rafforzata, ed anche le modalità organizzative da adottare in base alle dimensioni dello studio, all'area geografica di operatività ed alla tipologia di clientela.

A tale riguardo il CNN ha già avviato la procedura per l'ottenimento del parere del CSF, su un documento che rappresenta le **Regole Tecniche per la rilevazione del rischio**.

In tal modo il quadro normativo verrà completato con la definizione da parte dell'organismo di autoregolamentazione, dei criteri e delle metodologie per la valutazione del rischio (art. 15, comma 1) e dei requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i notai adottano presidi, controlli e procedure per la valutazione del rischio (art. 16).

Sul punto vale la pena di ribadire che, ai sensi dell'art. 56, comma 2, la gravità della violazione (in materia di inosservanza di obblighi di adeguata verifica), è determinata, tra l'altro, *"dall'intensità e dal grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno"*; inoltre, l'art. 67 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni) indica al comma 1, che il Ministero deve considerare, tra le altre circostanze rilevanti ai fini dell'applicazione delle sanzioni, *"l'adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio... commisurate all'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati"*.

⁵ Quale articolazione territoriale dell'organismo di autoregolamentazione

L'impianto delle Direttive Comunitarie va infatti orientandosi nel senso del *risk-based approach*, seguito anche per altre materie (vedi ad esempio la normativa in materia di privacy), in cui si affida al soggetto obbligato la responsabilità, ma anche la libertà, di valutare il rischio che la sua attività comporta e di organizzarsi conseguentemente; ciò dovrebbe portare, auspicabilmente, anche ad una diversa modalità di valutazione, in sede di controllo, dell'operato del soggetto obbligato, consentendo di abbandonare l'atteggiamento formalistico che purtroppo abbiamo dovuto riscontrare finora nella maggior parte dei casi, per valorizzare il grado di buona fede dimostrato dal soggetto obbligato per essersi opportunamente ed adeguatamente organizzato.

In linea generale è il soggetto obbligato a dover effettuare, anche secondo le indicazioni date dall'organismo di autoregolamentazione, la valutazione del rischio e una attività di organizzazione della propria struttura volta a mitigare il rischio; ciò si traduce in una serie di operazioni, alcune preliminari, altre invece connesse alla prestazione che è chiamato a rendere al cliente.

Anzitutto il notaio dovrebbe, ai sensi degli artt.15 e 16, aver valutato se abbia **organizzato la propria struttura** perché costituisca un valido presidio contro il rischio di riciclaggio; in una parola, il notaio che abbia adottato tutti gli accorgimenti opportuni in materia di formazione del personale e formalizzazione di idonee procedure interne, potrà ragionevolmente orientare la valutazione del rischio in maniera più *soft*, consapevole che la propria organizzazione, già di per sé, è valido strumento per mitigarlo.

Eseguita questa operazione preliminare, si procede a valutare il c.d. **rischio inerente di riciclaggio e finanziamento del terrorismo**: questa operazione consiste nell'attribuire un "peso" oggettivo **all'operazione considerata in astratto**, e riferita alla ordinaria tipologia di clientela ed all'area geografica di operatività del notaio; gli atti vengono suddivisi per tipologia, classificati anche in base alla loro rilevanza economica, ed all'area geografica di destinazione.

Già questa operazione consente di orientare preliminarmente, a seconda della tipologia di atti, la scelta sul tipo di adeguata verifica da eseguire, attribuendo un primo livello di rischio.

Infine si valuta il c.d. **rischio specifico** e si rileva il **rischio effettivo**: il collaboratore o il notaio, completerà la valutazione del rischio, in base agli elementi oggettivi e soggettivi, concretamente presenti, **verificherà se emergano indicatori di anomalia o schemi rappresentativi UIF** ed infine se siano presenti fattori di rischio come definiti dalla **norma⁶**.

⁶ V. Art. 24 comma 2:

a) **fattori di rischio relativi al cliente** quali: 1) rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale; 2) clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio secondo i criteri di cui alla lettera c); 3) strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale; 4) società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari; 5) tipo di attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante; 6) assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta;

b) **fattori di rischio relativi a prodotti, servizi**, operazioni o canali di distribuzione quali: 1) servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare; 2) prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato; 3) rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento; 4) pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività; 5) prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, compresi i meccanismi innovativi di distribuzione e l'uso di tecnologie innovative o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti;

c) **fattori di rischio geografici** quali quelli relativi a: 1) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI; 2) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose; 3) Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali; 4) Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche.

A conclusione di queste operazioni, sarà possibile classificare l'operazione a basso, medio o alto rischio, e conseguentemente optare per il corrispondente regime di adeguata verifica (semplificata, ordinaria o rafforzata).

L'attribuzione della classe di rischio può, tuttavia, essere rivista nel corso dell'istruttoria ed anche in sede di stipula, in dipendenza di ulteriori informazioni aggiornate e/o del comportamento tenuto dal cliente, ovvero ancora dall'emergere di altre circostanze.

L'area geografica e la rilevazione del rischio

Una precisazione appare opportuna per quanto attiene alle aree geografiche: il precedente testo del D. L.vo (art. 25, comma 2) prevedeva l'emanazione di un decreto del MEF che individuasse la c.d. White List, vale a dire una lista di Paesi extracomunitari il cui regime in materia di normativa antiriciclaggio poteva ritenersi equivalente.⁷

Nel testo attuale del D. L.vo, gli indici di basso e alto rischio riferibili alle aree geografiche sono rappresentati rispettivamente negli artt. 23 e 24; fermo restando che viene definita come area geografica di basso rischio l'UE, non è più prevista una espressa individuazione con decreto ministeriale dei Paesi a basso rischio.

Entrambi gli articoli fanno, in maniera simmetrica, riferimento all'essere, o meno, dotato, il Paese, di un "efficace sistema di prevenzione del riciclaggio", ovvero dall'essere, o meno, il Paese, valutato da "fonti autorevoli ed indipendenti a basso rischio di corruzione" ovvero abbiano, o meno, dato, sulla base di fonti attendibili ed indipendenti, "effettiva applicazione alle raccomandazioni del GAFI in materia"; l'art. 24 infine indica come Paesi ad altro rischio anche quelli soggetti a sanzioni o embargo o che finanziano o sostengono organizzazioni terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche.

Dal punto di vista del soggetto obbligato appare evidente la difficoltà di dare attuazione al dettato normativo in assenza di indicazioni più precise da parte dei soggetti (sia italiani che comunitari che sovranazionali) preposti all'individuazione dei Paesi a basso o alto rischio.

Una buona prassi può essere quella di continuare a fare affidamento sulla precedente lista (White List) benché non venga più aggiornata, dei Paesi che hanno obblighi equivalenti, e di consultare le Black List disponibili, anche con riguardo alle c.d. Black List fiscali.

L'ADEGUATA VERIFICA

Perimetro di applicazione dell'obbligo di adeguata verifica - Regola Tecnica n. 1

L'art. 3, comma 4, definisce il perimetro di applicazione, ai notai, della normativa portata dal D. L.vo 231/07:

i notai sono "soggetti obbligati", "quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: 1) il trasferimento a

⁷ L'ultima di tali White List comprende: 1. Australia 2. Brasile; 3. Canada; 4. Hong Kong; 5. India; 6. Giappone; 7. Repubblica di Corea, 8. Messico; 9. Singapore; 10. Stati Uniti d'America; 11. Repubblica del Sudafrica; 12. Svizzera. 13. San Marino.

qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi."

L'art. 17, comma 1, definisce invece l'obbligo di procedere all'adeguata verifica:

"- in occasione del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale;

- in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro.....;

- quando vi è sospetto di riciclaggio indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;

- quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione".

La Regola Tecnica n. 1 interviene a chiarire la portata del combinato disposto delle norme di cui sopra.

Secondo l'art. 3, comma 4, lettera c), la normativa si applica ai notai quando compiono operazioni⁸ finanziarie o immobiliari in nome o per conto dei propri clienti, o quando li assistono nella predisposizione o nella realizzazione di una serie di operazioni economiche, tra le quali il trasferimento di diritti reali su immobili o realtà economiche, e la costituzione di società, enti, trust, o soggetti giuridici analoghi.

Se la prestazione rientra nel perimetro di applicazione della normativa, l'art. 17 comma 1 fa sorgere l'obbligo di procedere all'adeguata verifica in occasione del conferimento dell'incarico per l'esecuzione della prestazione professionale⁹.

Opportunamente, la Regola Tecnica n. 1 ricorda che sono **esclusi dal perimetro di applicazione** della normativa "tutti i negozi di natura non patrimoniale"; pertanto a fortiori devono parimenti intendersi esclusi tutti gli atti notarili aventi contenuto non negoziale.

Va comunque rimarcato che in tutte tali ipotesi, in base alla legge notarile una serie di adempimenti in ordine alla identificazione delle parti ed all'adeguamento della loro volontà a norme di legge è comunque sempre dovuta.

I casi di **esenzione dall'obbligo di adeguata verifica** sono disciplinati dall'art.17 comma 7 (*Gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si osservano in relazione allo svolgimento dell'attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali*), mentre l'art.18 comma 4 prevede che: *Fermi gli obblighi di identificazione, i professionisti, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente ..., sono esonerati dall'obbligo di verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo fino al momento del conferimento dell'incarico.*

⁸ Dalle Definizioni contenute nell'art.1, operazione: l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale.

⁹ Dalle Definizioni contenute nell'art.1, prestazione professionale: una prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata.

Gli elementi di cui si compone l'adeguata verifica - Art. 18

L'art. 18 indica i quattro elementi di cui si compone l'attività di adeguata verifica:

- a) l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità ¹⁰
- b) l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità ¹¹
- c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale ¹²
- d) il controllo costante del rapporto con il cliente ¹³

Relativamente all'obbligo di adeguata verifica una prima criticità è legata alle modalità di identificazione, di cui si dirà oltre, mentre occorre declinare variamente, a seconda delle ipotesi concrete, l'obbligo di raggiungere una "ragionevole attendibilità" delle informazioni fornite per ricostruire l'assetto proprietario e di controllo del cliente, infine le informazioni sulla situazione economico-patrimoniale del cliente sono da acquisire in funzione del rischio, e comunque sono quelle acquisite o possedute in ragione dell'attività.

Infine, nel controllo costante, si esamineranno la complessiva operatività del cliente e - solo se necessario in funzione del rischio rilevato - la provenienza dei fondi, sempre sulla base delle informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività.

a) l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità - Regola Tecnica n. 7

L'**identificazione**, attività sempre obbligatoria, deve essere effettuata in presenza del cliente (ovvero dell'esecutore) che deve esibire un **documento di identità** per consentire al soggetto obbligato di acquisire i suoi dati identificativi¹⁴;

l'identificazione può anche essere effettuata, senza la presenza fisica del cliente, in alcuni casi previsti nell'art. 19, tra i quali il caso in cui i dati identificativi del cliente risultano da un atto pubblico o una scrittura privata autenticata (è il caso ad esempio della **procura notarile** conferita all'esecutore) ed il caso in cui il soggetto obbligato abbia già provveduto, per altra prestazione, all'identificazione;

¹⁰ Da effettuare attraverso riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente.

¹¹ Da attuare attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente.

¹² Per tali intendendosi, quelle relative all'instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative all'attività lavorativa, salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente, acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività. In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali.

¹³ Da eseguire per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c), anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività.

¹⁴ Dalle Definizioni dell'art.1, dati identificativi: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale.

l'identificazione può anche essere compiuta attraverso dipendenti o collaboratori, e **il documento deve essere acquisito in copia** (cartacea o informatica) salvo, appunto, il caso dell'acquisizione dei dati identificativi da altro atto notarile.

La verifica dell'identità del cliente è una **attività eventuale**, da compiersi solo quando sussistono dubbi, incongruenze e incertezze in ordine alla veridicità dei dati e dei documenti acquisiti all'atto della identificazione.

La Regola Tecnica n. 7 da un lato viene a colmare, almeno in parte, un difetto di coordinamento tra la legge notarile ed il nuovo decreto, dall'altro chiarisce che resta rimessa alla valutazione del notaio l'opportunità di effettuare una segnalazione di operazione sospetta qualora non riesca ad acquisire il documento di identità del cliente o dell'esecutore, avendo, tuttavia, raggiunto la certezza sull'identità personale del medesimo secondo la normativa di settore del Notariato.

Occorre ricordare che, infatti, è stato abrogato l'allegato tecnico al vecchio testo del D. L.vo 231/07 che, all'art. 3, prevedeva che l'identificazione potesse essere svolta anche da un "pubblico ufficiale a ciò abilitato", con ciò dando una logica soluzione di sistema alle ipotesi in cui il notaio fosse comunque certo dell'identità personale del cliente, pur non disponendo di un documento di identità.

La Regola Tecnica n. 7 indica che il notaio potrà procedere alla stipula, pur in assenza del documento di identità; ove ritenesse di dover procedere alla verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore o del titolare effettivo, potrà farlo in un secondo momento, come previsto dall'art. 18, comma 3; in ogni caso il notaio, ricorda la Regola Tecnica n.7, dovrà aggiornare i dati identificativi e, in presenza di clienti ricorrenti (prestazioni professionali non occasionali), con ricorrenza calibrata al rischio.

E' importante rilevare che i dati identificativi possono essere rilevati, come già precisato, anche in assenza del cliente, da atti pubblici o scritture private autenticate, in quanto fonti affidabili ed indipendenti e ciò anche quando consistano in procure notarili.

Infine la Regola Tecnica n. 7 chiarisce che l'impossibilità di completare la procedura di identificazione richiesta dall'art. 17, da un lato non impedisce di ricevere l'atto, se sussiste un obbligo per il notaio di riceverlo, dall'altro non costituisce di per sé elemento idoneo e sufficiente a far nascere l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta.

b) l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità¹⁵ - Regole Tecniche nn. 5 e 6¹⁶

E' l'art. 20 (nella versione risultante dall'entrata in vigore - 10 novembre 2019 - del D. L.vo 125 del 2019) che detta i **criteri per l'identificazione del titolare effettivo di soggetti diversi dalle persone fisiche¹⁷**, mentre l'art. 19 indica che è il cliente che deve fornire sotto la

¹⁵ V. nota 10.

¹⁶ Queste regole Tecniche devono intendersi integrate dalla Novella del 4 ottobre 2019, in vigore dal 10 novembre 2019; nel commento si terrà conto delle novità introdotte.

¹⁷ 2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: a) del controllo della maggioranza dei

sua responsabilità, al soggetto obbligato, tutte le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo.

L'identificazione del titolare effettivo non richiede la presenza fisica del medesimo né l'acquisizione del suo documento di identità (acquisizione che è, invece, richiesta dal primo periodo della lettera a) del comma 1 dell'articolo 19 in relazione al cliente e all'esecutore, come sopra detto)¹⁸; la verifica delle informazioni ricevute dal cliente è attività solo eventuale, da compiersi quando emergano dubbi o incongruenze; con riferimento ai clienti diversi dalle persone fisiche e ai fiduciari di trust espressi, la verifica dell'identità del titolare effettivo impone l'adozione di misure commisurate alla situazione di rischio, idonee a comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente.

La **Regola Tecnica n. 5** conferma tali indicazioni e indica, in primis, come **fonte attendibile ed indipendente da consultare per la verifica dell'identità del titolare effettivo, il "pubblico registro"**, ricordando che, in particolare, è istituita una sezione ad hoc del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 21 del D. L.vo 231/07.

Sempre la regola tecnica in questione consente di procedere, qualora i dati identificativi del titolare effettivo non vengano forniti dall'esecutore, alla identificazione del titolare effettivo, mediante la sola acquisizione dei dati direttamente dal pubblico registro, confermati nella validità dal cliente/esecutore, ovvero mediante acquisizione del nome, cognome, luogo e data di nascita, come forniti dal cliente direttamente o tramite conferma ove già acquisiti o in possesso del notaio nel contesto del rapporto con il cliente; tale indicazione deve essere opportunamente coniugata con quanto previsto, nel caso di adeguata verifica semplificata, per soggetti che per definizione possono definirsi a basso rischio, quali, tra gli altri, le Banche, i soggetti vigilati e le PA.

La **Regola Tecnica n. 6**, deve essere letta in rapporto alle modifiche intervenute con il D. L.vo 125/2019, che in buona sostanza ne conferma la validità interpretativa: difatti il nuovo testo dell'art. 20 individua un unico criterio residuale per l'individuazione del titolare effettivo di tutti i soggetti non persona fisica (*il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica*), sostanzialmente coincidente con quello già individuato nell'ultima parte della Regola Tecnica n. 6.

Alcune **osservazioni riassuntive** a margine del dettato normativo come integrato dalle Regole Tecniche nn. 5 e 6:

- a) Quando il cliente è una **persona fisica**, sia esso presente di persona o per il tramite di un procuratore (esecutore), è opportuno richiedere espressamente se agisce nel proprio esclusivo interesse o per conto di un terzo che non compare nell'atto ("titolare effettivo").

voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

¹⁸ Ed in tal senso deve intendersi la Regola Tecnica n.5.

- b) Quando il cliente **non è una persona fisica**, saremo **sempre** in presenza di un esecutore e dovremo sempre individuare un **titolare effettivo**; l'individuazione potrà essere effettuata, a discrezione del notaio, o richiedendo l'informazione relativa all'esecutore, ovvero attingendo a pubblici registri o altra fonte affidabile e facendone confermare le risultanze all'esecutore; infatti la consultazione di un pubblico registro è da ritenersi idonea, trattandosi di fonte affidabile, salvo che le circostanze di fatto presenti al momento dell'identificazione possano far sorgere un dubbio o rendano palesemente incerti o incongrui i dati e le informazioni presenti nel registro.
- c) Resta fermo il principio per cui non è da ritenersi necessaria l'acquisizione del **documento di identità del titolare effettivo**; qualora il titolare effettivo sia individuato attraverso la consultazione di pubblici registri, l'identificazione può essere ritenuta correttamente eseguita mediante la sola acquisizione dei dati e delle informazioni risultanti dai pubblici registri stessi, confermati nella loro validità dal cliente.
- d) Quando l'operazione coinvolge un **trust**, occorre anzitutto prendere in considerazione lo schema UIF relativo a queste fattispecie, per verificarne la fisiologicità; l'analisi potrà richiedere l'esame della normativa di riferimento, l'acquisizione di tutta la documentazione relativa alla costituzione ed al regolamento del Trust, dei dati identificativi di tutti i soggetti coinvolti e dei beni che costituiscono il fondo in trust; si potrà così giungere alla comprensione degli scopi perseguiti e concludere se si è in presenza di una struttura di natura fisiologica o patologica: è in questo senso che deve intendersi la lettura dell'art. 22, comma 5. Dall'esame della documentazione acquisita emergerà chi debba considerarsi "titolare effettivo" ai sensi del primo comma dell'art. 20.
- e) Quando l'operazione coinvolge **società fiduciarie** che intervengono nell'esplicazione delle loro attività e quindi per conto di fiducianti, dovrà essere consentito al notaio di identificare i medesimi per poter eseguire i relativi adempimenti di adeguata verifica. Una notazione a parte va fatta per le Fiduciarie iscritte all'Albo di cui all'art. 106 TUB che, in base al precedente testo del D. L.vo 231, erano considerate esentate da obblighi di adeguata verifica al pari delle Banche; nel testo novellato tale esenzione è scomparsa sia per le Banche che per le Fiduciarie ex art. 106.

c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale¹⁹ - Regola Tecnica n. 4

L'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto devono essere declinate in funzione del rischio e di queste si tratterà in dettaglio in occasione dell'esposizione delle modalità di esecuzione dell'adeguata verifica semplificata, ordinaria o rafforzata.

Occorre declinare variamente, nelle varie ipotesi, le informazioni sulla situazione economico-patrimoniale del cliente, che sono **da acquisire in funzione del rischio, e comunque sono quelle acquisite o possedute in ragione dell'attività**.

La **Regola Tecnica n. 4**, allo scopo di definire l'idoneità delle **misure semplificate di adeguata verifica della clientela** nell'ambito dell'attività notarile, parte dal presupposto che nell'ambito dell'attività dei notai lo scopo e la natura della prestazione professionale coincidono, per la quasi totalità dei casi, con il negozio giuridico oggetto dell'incarico, tenuto conto del fatto che, a differenza delle operazioni finanziarie, negli atti notarili, scopo e natura

¹⁹ V. nota 11.

delle prestazioni risultano manifeste nell'atto stesso, pertanto risulta superfluo formalizzare in autonomo documento l'acquisizione di tali informazioni dal cliente.

d) il controllo costante del rapporto con il cliente

Il controllo costante del rapporto va eseguito per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di adeguata verifica, anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività.

Nel controllo costante si esamineranno, quindi, la complessiva operatività del cliente e, solo se necessario in funzione del rischio rilevato, la provenienza dei fondi, sempre sulla base delle informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività.

La tempistica dell'adeguata verifica - Regola Tecnica n. 8

L'art.18 indica²⁰ che le attività di identificazione e verifica dell'identità vanno compiute **prima del conferimento dell'incarico**, ma che, in presenza di basso rischio e qualora ciò sia funzionale all'ordinato svolgimento dell'attività del soggetto obbligato, possono essere posticipate nel loro completamento fino a trenta giorni.

Nel caso dell'attività notarile è ragionevole ritenere che il **termine ultimo** per l'esecuzione delle operazioni di adeguata verifica coincide con la **stipula**, che viene a costituire quindi il momento in cui devono usualmente concludersi tali attività.

Tuttavia, in un ragionevole ed ordinato svolgersi delle attività istruttorie, è corretto prevedere che il complesso dei presidi antiriciclaggio si attivi al momento del conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale, ciò anche in funzione dell'analisi occorrente a determinare la tipologia di adeguata verifica da compiere; è da ritenere pertanto legittimo effettuare gli adempimenti di adeguata verifica della clientela anche in momenti diversi e fino al momento della stipula, in quanto è in quel momento che può concludersi la valutazione della prestazione professionale per cui l'incarico è stato conferito.

A conferma di ciò la **Regola Tecnica n. 8** prevede che, fermo restando che le operazioni di adeguata verifica possono avere un inizio antecedente, quanto meno per l'identificazione, il termine ultimo per la loro conclusione coincide, nel caso di atto notarile, con la stipula, in quanto è in quel momento che si verifica il complessivo conferimento dell'incarico al notaio; l'art. 18, comma 4, esonera infatti da tutte le attività di adeguata verifica (salvo la mera identificazione) il notaio fin quando esamina la posizione giuridica del cliente.

²⁰ L'articolo citato recita: "2. Le attività di identificazione e verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono effettuate prima ... del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale ovvero prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale.

3. In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo può essere posticipata ad un momento successivo all'instaurazione del rapporto o al conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale, qualora ciò sia necessario a consentire l'ordinaria gestione dell'attività oggetto del rapporto. In tale ipotesi, i soggetti obbligati, provvedono comunque all'acquisizione dei dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo e dei dati relativi alla tipologia e all'importo dell'operazione e completano le procedure di verifica dell'identità dei medesimi al più presto e, comunque, entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico.

Si può infine osservare che anche gli articoli 35 e 42, in materia di **obbligo di astensione**, hanno necessariamente come termine di riferimento, per l'attività notarile, il giorno della stipula, potendo essere riferita la relativa deroga dall'astensione solo a tale momento.

Gli obblighi del cliente per consentire l'adeguata verifica

Sono disciplinati dall'**art. 22**, che stabilisce anzitutto il principio che le **informazioni debbano essere rese per iscritto, debbano essere complete e aggiornate e fornite sotto la propria responsabilità**.

Viene introdotto un ulteriore nuovo **obbligo a carico degli amministratori** e simili, rispetto ai soggetti non personificati, che consiste nel **procurarsi le informazioni** in ordine alla titolarità effettiva, in modo da poterle rendere disponibili ai soggetti obbligati in occasione dell'adeguata verifica; sempre a carico degli amministratori viene previsto (**art. 21**) un obbligo di **comunicare al Registro delle Imprese** le medesime informazioni, destinate a confluire in un istituendo registro pubblico per le informazioni relative al titolare effettivo di persone giuridiche e trust.

LE TIPOLOGIE DI ADEGUATA VERIFICA

Al fine di determinare quale è la corretta tipologia di adeguata verifica da esperire in relazione ad una determinata operazione, occorre aver effettuato la valutazione del c.d. **rischio inerente e del rischio specifico**, per giungere alla determinazione del rischio effettivo con le modalità sopra esposte, in quanto solo a conclusione di queste operazioni, sarà possibile classificare **l'operazione a basso, medio o alto rischio e, conseguentemente optare per il corrispondente regime di adeguata verifica (semplificata, ordinaria o rafforzata)**.

L'attribuzione della classe di rischio può, tuttavia, essere rivista nel corso dell'istruttoria ed anche in sede di stipula, in dipendenza di ulteriori informazioni aggiornate e/o del comportamento tenuto dal cliente, ovvero ancora dall'emergere di altre circostanze.

L'adeguata verifica semplificata - Regola Tecnica n. 3

La **Regola Tecnica n. 3** ha avuto una gestazione particolarmente travagliata; nella sua versione originaria tendeva a ripristinare una elencazione di soggetti già contenuta nel precedente testo dell'art. 25 del D. L.vo n. 231/2007, in tema di obblighi semplificati di adeguata verifica, nei confronti dei quali si disponeva che i destinatari della normativa antiriciclaggio non fossero del tutto tenuti all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica; tuttavia prendendo atto del mutamento del quadro normativo, che non prevede più possibilità di esonero da tale obbligo, la precedente versione della Regola Tecnica n. 3, indicava, come modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica, la sola identificazione dell'esecutore e la verifica dei suoi poteri, ritenendo superflua, in una interpretazione teleologica della norma, l'identificazione del titolare effettivo, riferita a soggetti vigilati, o simili o a Pubbliche Amministrazioni. Difatti, da un lato, per tali soggetti si tratta di dati comunemente reperibili, e dall'altro, appare del tutto irrilevante la valutazione del soggetto cui

competete la titolarità effettiva ai fini di orientare l'adeguata verifica verso forme ordinarie o rafforzate, in quanto la modalità di esecuzione dell'adeguata verifica nei loro confronti, nel contesto della loro ordinaria attività istituzionale, sarà sempre semplificata. Solo per fare un esempio, non avrebbe senso prevedere una adeguata verifica rafforzata nei confronti di un Istituto di Credito erogatore di un mutuo, in quanto porterebbe a dover verificare, tra l'altro, l'origine dei fondi impiegati nell'operazione.

Tuttavia, la versione finale di tale Regola Tecnica n. 3, come licenziata in sede di espressione del parere dal CSF, prevede comunque che si debba procedere anche nei confronti di tali soggetti, all'individuazione del titolare effettivo.

Occorre ricordare che, a valle dell'approvazione della Regola Tecnica n. 3, i coordinatori della Commissione Antiriciclaggio con nota 19 ottobre 2018, rivolta alla categoria, hanno precisato che: *"Il notaio dovrà quindi provvedere alla identificazione del titolare effettivo, acquisendone, come previsto dall'art. 19, dall'esecutore (soggetto che interviene all'atto) i dati identificativi, tenendo presente che comunque vi è un obbligo per gli amministratori, sancito dall'art. 22, di mettere tali dati a disposizione del soggetto obbligato; l'esecutore fornirà tali dati al notaio in forma scritta (anche mediante un form prestampato predisposto dall'Istituto) ovvero il notaio si farà confermare dall'esecutore i dati che lui ha acquisito autonomamente. Qualora il notaio consideri l'istituto bancario un cliente con il quale intrattiene un rapporto continuativo, effettuata inizialmente la identificazione del titolare effettivo non occorrerà, nel corso del rapporto, procedere nuovamente a tale identificazione, qualora l'esecutore confermi, alla stipula, che non vi è stata variazione nella persona del titolare effettivo."*

Il contenuto di tale nota, unitamente al testo delle regole tecniche e al documento approvato dal CNN a primo commento delle Regole Tecniche (in CNN del 15 ottobre 2018), è stato oggetto della Circolare ABI del 26 ottobre 2018 indirizzata ai suoi Associati.

La Regola, nel suo complesso, può essere utile per dare alcune indicazioni sulle modalità di svolgimento dell'adeguata verifica semplificata, in quanto:

- identifica a titolo esemplificativo alcune categorie di soggetti a basso rischio;
- per tali soggetti ribadisce che l'identificazione del titolare effettivo si può svolgere con i criteri di cui alla Regola Tecnica n. 5;
- effettua una elencazione di operazioni, riferibili ai soggetti di area bancaria e finanziaria, da considerarsi a basso rischio di default.

CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE DELL'ADEGUATA VERIFICA IN MODALITA' SEMPLIFICATA

Si può ritenere che si possa procedere ad adeguata verifica semplificata, se concorrono le seguenti condizioni:

- a) deve essere presente almeno un **indice di basso rischio**, quale, usualmente, sarà la presenza di soli clienti residenti in UE o in Paesi a basso rischio;
- b) **non devono emergere fattori di rischio**; nella rilevazione del rischio, oltre che i fattori indicati dal Decreto (v. art. 24), andranno tenuti presenti, come detto, anche gli Indicatori di anomalia, in quanto, benché emanati in vigenza del precedente testo di legge, come risulta anche dalla comunicazione dell'UIF pubblicata su CNN Notizie del 6 luglio 2017, sono da considerare ancora efficaci e/o applicabili in via transitoria, e gli Schemi di Comportamento emanati dall'UIF.

A queste due pre-condizioni, dal complessivo tenore del D. L.vo e da una prudente applicazione della norma che preveda l'adozione di linee guida interne che ne integrino il suo contenuto, individuando aree e situazioni di alto e basso rischio nella concreta realtà dello studio professionale, si aggiungeranno:

- a) **l'inesistenza di fattori di dubbio**, incongruenza o incertezze nell'acquisizione di informazioni in sede di adeguata verifica;
- b) **la persistenza delle condizioni** per cui si possa effettuare l'adeguata verifica semplificata; in sostanza nelle linee guida interne allo studio²¹ saranno individuate le operazioni che, oggettivamente o per il loro importo, richiedono una adeguata verifica che va oltre la modalità semplificata.

E' comunque utile ricordare che, per poter escludere la presenza di indici di rischio, leggendo le norme relative alla rilevazione e valutazione del rischio, sembrerebbe opportuno acquisire, sempre e comunque, il dato relativo all'attività lavorativa svolta dal cliente, quando esso possa essere significativo in rapporto al tipo di prestazione richiesta ed al suo ammontare.

MODALITÀ DI ESECUZIONE

In base al complessivo tenore delle Regole Tecniche, si possono individuare le seguenti modalità di esecuzione dell'adeguata verifica semplificata:

- a) In ordine alla individuazione del **titolare effettivo di soggetti non fisici iscritti in un registro pubblico**, si ritiene equipollente, all'acquisizione delle informazioni scritte fornite dal cliente, l'acquisizione delle informazioni tratte dal registro pubblico confermate dal cliente, qualora il professionista, per praticità, scelga tale modalità.
- b) Si ritiene sufficiente l'acquisizione delle **informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione** effettuata in contestualità della stipula, senza che sia necessario formalizzare e conservare documentazione informativa autonoma al riguardo.
- c) Fermo restando che, se del caso, occorre valutare il profilo lavorativo e economico del cliente e confrontarlo con l'operazione richiesta e il suo ammontare, **non sembra necessario verificare l'origine dei fondi impiegati** dal cliente nell'operazione; le informazioni sulla situazione economico-patrimoniale del cliente sono comunque da acquisire in funzione del rischio, sia pure limitate a quelle acquisibili o possedute in ragione dell'attività professionale svolta.
- d) Nel controllo costante, si esamineranno la complessiva operatività del cliente, e solo se necessario in funzione del rischio, la provenienza dei fondi, sempre sulla base delle informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività professionale svolta.

Riassumendo, sarà sufficiente:

- **identificare cliente e titolare effettivo (eventuale);**
- **per i soggetti non fisici iscritti in un registro pubblico si possono trarre le informazioni necessarie dalla consultazione del registro, ricordando che per i soggetti dotati di personalità giuridica ed i trust, ai sensi dell'art. 21 comma 7 bis, " i soggetti obbligati che consultino i registri di cui al presente articolo a supporto degli adempimenti di adeguata**

²¹ V. nota 20.

verifica del titolare effettivo, acquisiscono e conservano prova dell'iscrizione del titolare effettivo nei predetti registri ovvero conservano un estratto dei registri idoneo a documentare tale iscrizione”;

- raccogliere una dichiarazione scritta del cliente in ordine alla sua qualifica di non PEP (che nel caso di cliente non personificato si riferirà al titolare effettivo);
- nel caso di cliente non personificato, raccogliere una dichiarazione scritta del cliente in ordine alla corrispondenza delle risultanze del registro pubblico con l'effettività;
- non occorre acquisire informazioni ulteriori sullo scopo e sulla natura della prestazione: è sufficiente la richiesta di stipula, fatto salvo quanto precisato nella regola tecnica n. 4 quando ricorrano più atti, anche della stessa specie, che possono risultare collegati;
- valutare il profilo del cliente, per verificarne la congruenza con l'operazione richiesta, mentre non occorre verificare l'origine dei fondi.

L'adeguata verifica ordinaria

CONDIZIONI

Esisterebbero tutte le condizioni per poter procedere con l'adeguata verifica semplificata, tuttavia l'operazione in base alle linee guida interne²² è classificata a Medio Rischio o oggettivamente o in base al suo importo, ovvero è emerso, nel corso dell'istruttoria, qualche altro fattore soggettivo o oggettivo che richiede un approfondimento.

MODALITÀ DI ESECUZIONE

Oltre alle modalità di esecuzione previste per l'adeguata verifica semplificata, potrà essere necessario **raccogliere, per iscritto, dal cliente, ulteriori informazioni sullo scopo e la natura dell'operazione e, quando l'operazione lo richiede, anche sulla sua consistenza patrimoniale**; per quanto attiene ai fondi impiegati nell'operazione non dovrebbe essere necessario verificarne in ogni caso l'origine, almeno tutte le volte che il profilo economico del cliente sia tale da giustificare, dal punto di vista finanziario, l'operazione.

Il cliente/esecutore dovrà quindi fornire, all'occorrenza, per iscritto, sotto la propria responsabilità (art. 22, comma 1), i seguenti dati e informazioni:

- a) informazioni sullo scopo e natura della prestazione professionale o dell'operazione richiesta al professionista anche con riferimento, in caso di titolare effettivo diverso dal cliente ovvero di prestazione o operazione resa tramite esecutore, delle relazioni intercorrenti tra il cliente e il titolare effettivo e tra il cliente e l'esecutore;
- b) nel caso in cui si ritenga necessario verificare la provenienza dei fondi utilizzati dal cliente, se i medesimi provengono da: risparmi personali, redditi di attività propria, denaro fornito da familiari/terzi e a quale titolo, successione ereditaria, vendita di beni personali, finanziamento con indicazione della tipologia e del soggetto finanziatore, finanziamento soci, o altro (da specificare).

²² V. nota 20.

L'adeguata verifica rafforzata

CONDIZIONI

L'operazione, in base alle Linee Guida interne dello Studio²³, è classificata come operazione ad alto rischio²⁴ Usualmente sarà emerso un fattore di rischio oggettivo o geografico, ovvero sarà presente un Indicatore di Anomalia o una fattispecie prevista in uno degli Schemi UIF, ovvero ancora sarà coinvolta una PEP²⁵, o un Trust o struttura simile²⁶.

MODALITÀ DI ESECUZIONE

Occorre approfondire, acquisendo sempre informazione scritta dal cliente, **informazioni aggiuntive, verificarne la congruenza in rapporto al profilo del cliente ed alla tipologia dell'operazione, esaminare la situazione patrimoniale del cliente e farsi dichiarare l'origine dei fondi impiegati;**²⁷ **verificare la verosimiglianza di tutte le informazioni così raccolte.**

Questi in concreto gli adempimenti ulteriori da compiere per una adeguata verifica rafforzata:

- a) esaminare il contesto e la finalità di operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati ovvero rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate;
- b) acquisire informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo, approfondendo gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del

²³V. nota 20.

²⁴ Si ricorda che ai sensi dell'art. 24, comma 6, I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno.

²⁵ Occorre ricordare che, per effetto della modifica introdotta dal D. L.vo 125/2019 all'art. 24 comma 5, ove la PEP agisca in qualità di organo della PA, è esclusa la necessità di eseguire l'adeguata verifica rafforzata.

²⁶ Le operazioni che investono fiduciarie, trust, società anonime o simili con sede in Paesi terzi ad alto rischio, devono essere, all'atto pratico, segnalate quasi automaticamente:

Art. 35 comma 2. In presenza degli elementi di sospetto di cui al comma 1, i soggetti obbligati non compiono l'operazione fino al momento in cui non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta. Sono fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini. In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, ne informano immediatamente la UIF.

Art. 42

2. I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.

4. È fatta in ogni caso salva l'applicazione dell'articolo 35, comma 2, nei casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto.

²⁷ V. Art. 25 nuovo comma 4-bis. Nei casi di rapporti continuativi, prestazioni professionali e operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio, i soggetti obbligati, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1: a) acquisiscono informazioni aggiuntive in merito allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale; b) acquisiscono informazioni sull'origine dei fondi e sulla situazione economico-patrimoniale del cliente e del titolare effettivo; c) acquisiscono informazioni sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite; d) acquisiscono l'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione professionale o effettuare un'operazione che coinvolga paesi terzi ad alto rischio; e) assicurano un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale, aumentando la frequenza e l'intensità dei controlli effettuati e individuando schemi operativi da sottoporre ad approfondimento.

rapporto e intensificando la frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

- c) applicare misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione.

Esaminiamo in particolare l'attività di **acquisizione e valutazione delle informazioni** sullo scopo e sulla natura delle operazioni; in caso di adeguata verifica semplificata, lo standard è facilmente soddisfatto dalla stessa richiesta dell'operazione effettuata dal cliente al professionista: in sostanza essa sarà per così dire, autoportante; nel caso invece in cui non si possa applicare una modalità semplificata, ci troveremo per converso, nella condizione di dover approfondire e, quindi, di dover richiedere al cliente di formalizzare, tendenzialmente per iscritto, informazioni aggiuntive; la norma in questo caso esemplifica tali informazioni quali quelle relative all'instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente, acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività; inoltre, nel caso di adeguata verifica rafforzata, occorrerà effettuare una puntuale comparazione tra le informazioni fornite dal cliente e le eventuali informazioni acquisite autonomamente, nei limiti del possibile, anche con riguardo ad eventuali precedenti operazioni con il medesimo cliente.

Altro dato che merita approfondimento, nel caso di adeguata verifica rafforzata, è quello relativo alla **verifica della provenienza dei fondi** e delle risorse nella disponibilità del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività.

Qualora il rapporto con il cliente si protragga per una certa durata sarà necessario verificare anche il suo **complessivo comportamento**, vale a dire se la sua operatività nel tempo presenta caratteri di anomalia, ed anche qui, se non siamo in regime di adeguata verifica semplificata, occorre acquisire informazioni relative alla provenienza dei fondi e delle risorse nella sua disponibilità, sia pure sempre nell'ambito di quelle informazioni pertinenti alla attività del notaio.

FORMAZIONE DEL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO²⁸

Il Decreto in più parti ribadisce la necessità per i soggetti obbligati di curare l'organizzazione della propria struttura, formando il personale e dotandosi di procedure interne "oggettive", per l'analisi e la valutazione in materia di adeguata verifica.

Già nel vigore della precedente normativa il Mod. 6 (Modulo Operativo della Guardia di Finanza) prevedeva, tra i primi adempimenti in sede di ispezione, la verifica del grado di organizzazione dello studio in materia.

L'attuale testo normativo prevede che gli adempimenti di adeguata verifica possano essere svolti anche da dipendenti o collaboratori dello studio e, in applicazione dei principi generali di proporzionalità, approccio basato sul rischio ed in ragione della specificità della professione, è riconosciuto che l'adeguata verifica non deve essere svolta sempre con lo stesso grado di approfondimento, e comunque deve essere tenuto conto della dimensione della struttura.

Qui di seguito alcune indicazioni di massima, per una verifica di idoneità della propria organizzazione di studio e formare una linea guida interna:²⁹

- a) verificare la formazione almeno dei **collaboratori** e dipendenti addetti all'istruttoria delle pratiche e mantenere documentazione dell'attività di formazione;
- b) elaborare una **guida interna** all'adeguata verifica, o quanto meno raccogliere un set di documentazione da consultare, con il materiale normativo e regolamentare (in primis gli indicatori di anomalia ministeriali e l'elenco dei Paesi in Black e nella precedente White List);
- c) classificare, anche mediante una **tabella interna**, le operazioni in base al rischio inerente - vale a dire nella loro astrattezza - e individuare soglie di rilevanza economica, anche riferite al profilo del cliente, che impongono un diverso livello di attenzione nell'esecuzione dell'adeguata verifica;
- d) predisporre dei moduli, eventualmente differenziati in base alla tipologia di adeguata verifica, da poter utilizzare all'occorrenza per raccogliere quelle informazioni che il cliente ha l'obbligo di rendere per iscritto;

²⁸ Art.15 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA PARTE DEI SOGGETTI OBBLIGATI

2.I soggetti obbligati, adottano procedure oggettive e coerenti rispetto ai criteri e alle metodologie di cui al comma 1, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati tengono conto di fattori di rischio associati alla tipologia di clientela, all'area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai prodotti e i servizi offerti.

Art. 16 - PROCEDURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

1.I soggetti obbligati adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, individuati ai sensi degli articoli 14 e 15.

3.I soggetti obbligati adottano misure proporzionate ai propri rischi, alla propria natura e alle proprie dimensioni, idonee a rendere note al proprio personale gli obblighi cui sono tenuti ai sensi del presente decreto, ivi compresi quelli in materia di protezione dei dati personali. A tal fine, i soggetti obbligati garantiscono lo svolgimento di programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e all'adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare.

²⁹ Ricordiamo che l'art. 56, comma 2 indica che "...la gravità della violazione è determinata anche tenuto conto: a) dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, **all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno**".

- e) all'apertura della pratica, formare un **sotto-fascicolo**, da tenere riservato per contenervi la documentazione raccolta, le note e quanto altro pertinente all'attività di adeguata verifica, in modo da tenere separato tale materiale dal restante fascicolo del cliente e renderlo disponibile in sede di ispezione;
- f) acquisire, al primo momento utile, i **documenti di identità** delle parti e le informazioni in ordine alla loro attività lavorativa, per valutarne, se necessario, la congruità con l'operazione richiesta, in modo da verificare la permanenza delle condizioni per procedere con una adeguata verifica semplificata;
- g) nel caso di intervento in atto di **soggetti non personificati**, individuare sempre il **titolare effettivo**, secondo criteri che vanno indicati in maniera esemplificativa ai collaboratori;
- h) nel caso di ricorrenza di **adeguata verifica ordinaria**, acquisire per iscritto dal cliente informazioni sullo scopo e natura dell'operazione e, tendenzialmente, anche sulla consistenza patrimoniale come indicate dall'art. 19³⁰;
- i) nel caso di ricorrenza di **adeguata verifica rafforzata**, acquisire per iscritto dal cliente informazioni in ordine alla origine del patrimonio e dei fondi impiegati nell'operazione valutandone l'attendibilità; acquisire informazioni aggiuntive sul cliente per eseguire una ulteriore verifica;
- i) al più tardi al momento della stipula, o del compimento dell'operazione, acquisire dichiarazione scritta dal cliente in ordine alla **non sussistenza di PEP** e/o titolari effettivi rispetto alle persone fisiche intervenute, sempre che non si sia deciso di ricorrere ad altre modalità di rilevazione di tali situazioni;
- l) dopo la stipula o il compimento dell'operazione, **effettuare una verifica finale della completezza del fascicolo, che dovrà contenere, in genere, documenti di identità e codici fiscali, mezzi di pagamento (sempre), visure camerali, delibere autorizzative, dichiarazione di assenza di PEP o altri interessati (titolari effettivi).**

Gea Arcella - Sara Carioni – Vincenzo Gunnella - Laura Piffaretti

³⁰ V. art.19, comma 1: "informazioni relative all'instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente, acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività".